



COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI



REGOLAMENTO

AZIONI DI SOSTEGNO AL PROCESSO DI DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA DELLE ATTIVITA' ARTIGIANALI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2016/2017.

PREMESSA

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore ("*de minimis*"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

VISTO il Regolamento adottato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e delle Politiche agricole, alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, che disciplina, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della Legge n. 234/2012, il funzionamento del "Registro Nazionale Aiuti di Stato";

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 408 del 15 Novembre 2016 concernente "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016";

VISTA l'Ordinanza n.9/2016 del Commissario Straordinario, che in considerazione dell'esigenza di assicurare la continuità delle attività economiche e produttive, ha disciplinato non solo l'iter procedimentale per l'avvio degli interventi di delocalizzazione temporanea, di cui all'art.5, comma 2, lettera d), del D.L. n.189/2016, ma anche i limiti massimi delle spese ammissibili al rimborso differenziandoli per tipologia di intervento;

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Comunale di Amatrice n. 1 del 8 gennaio 2018 che approva l'elenco definitivo dei soggetti legittimati a delocalizzare in via temporanea le proprie attività artigianali nell'area P.I.P. di Torrita/Collegentile;

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Comunale di Amatrice n. 32 del 23.02.2018 con la quale si approvano gli elaborati progettuali presentati dal Soggetto attuatore relativi alla planimetria e alla relazione tecnica e illustrativa per la delocalizzazione in Area P.I.P. ;



COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI



PRESO ATTO che:

- la Regione Lazio, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 759 del 28.11.2017, ha trasferito all'Ente la somma integrativa pari a € 313.756,00, in attesa di individuare ulteriori risorse finanziarie, in favore delle attività economico produttive che si delocalizzeranno temporaneamente in maniera autonoma, con le modalità dell'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza n. 9/2016 del C.S.R., con sede operativa nel Comune di Amatrice, anche al di fuori delle strutture unitarie realizzate e per gli insediamenti che si delocalizzeranno all'interno dell'Area P.I.P. comunale, in località Torrita;
- la suddetta somma potrà essere destinata per contributi integrativi [rispetto a quelli previsti dall'Ordinanza n. 9/2016, art.8, comma 3), lettera a) e ss.mm.ii. del C.S.R.] e/o ad un contributo di solidarietà;
- i contributi in argomento saranno liquidati ed erogati, da parte del Comune di Amatrice in favore dei soggetti beneficiari, secondo i criteri e in analogia con le modalità stabilite con la D.G.R. n. 394 del 5/07/2017;

PRESO ATTO, inoltre, dell'iniziativa del Comune di Roma “#RomaAdottaAmatrice” per la raccolta fondi a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, che ha trasferito al Comune di Amatrice la somma di € 78.313,49;

DATO ATTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 05.04.2019 si è provveduto a destinare la somma € 380.000,00 ad ulteriori interventi a supporto della collettività per la predisposizione del presente Regolamento comunale.

RITENUTO OPPORTUNO pertanto, stabilire che la somma complessiva a disposizione dell'Ente per attuare l'intervento di sostegno in favore delle attività artigianali in oggetto pari a € 772.069,49, in analogia alle modalità stabilite con la D.G.R. n. 394/2017, verrà così ripartita:

1. € 313.756,00, per il cd. **contributo integrativo** - integrazione nella misura massima del 20% del rimborso ritenuto ammissibile con Decreto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio, per le sole voci di spesa riferite all'acquisto di macchinari, attrezzature [ex Ordinanza 14 dicembre 2016 n. 9 art.8 comma 3) lettera a) e ss.mm.ii. del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016] ad esclusione delle spese di ripristino scorte, spese tecniche ed impianti elettrici, secondo i seguenti criteri:
 - a) il Comune di Amatrice procederà all'erogazione del contributo integrativo ai soggetti beneficiari che ne manifesteranno l'interesse secondo tempi e modalità stabilite dallo stesso, in coerenza con le disposizioni previste dall'Ordinanza n.9/2016 e ss.mm.ii.;
 - b) il calcolo dell'ammontare del contributo sarà effettuato sulla base dell'importo ritenuto ammissibile, desumibile dalla relazione tecnica parte integrante dei Decreti dirigenziali di autorizzazione alla delocalizzazione temporanea, emanati dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio di Rieti;



COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI



2. € 380.000,00 per il cd. **contributo di solidarietà** - finalizzato all'acquisto di beni strumentali ed attrezzature ritenuti indispensabili e necessari all'avvio delle attività dei soggetti legittimati alla delocalizzazione nelle strutture unitarie che abbiano difficoltà a riavviare la propria attività sulla base del contributo concesso dall'Ufficio Speciale della Ricostruzione del Lazio, secondo i seguenti criteri:
 - a) il contributo andrà calcolato in relazione ad un parametro definito sulla base della categoria merceologica e con riferimento ai metri quadrati che ciascuna attività avrà a disposizione all'interno delle strutture unitarie, così come individuato dal Comune di Amatrice con le Associazioni di categoria e degli artigiani (Allegato B);
 - b) dal suddetto contributo andrà decurtato l'eventuale ammontare degli importi erogati agli operatori economici ai sensi dell'Ordinanza n.9/2016 da parte dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione (80% dei contributi concedibili), dal Comune di Amatrice (contributo integrativo del 20%) di cui al punto 1 del presente dispositivo, nonché di altri contributi pubblici e delle eventuali donazioni private ricevute per le stesse finalità;
 - c) il tetto massimo di contributo concedibile, è pari ad euro 60.000,00 ad ogni singola impresa, al fine di superare le maggiori difficoltà per l'acquisto della dotazione strumentale minima connessa al riavvio delle attività all'interno delle strutture unitarie.

3. € 78.313,49 per il cd. contributo **"#RomaAdottaAmatrice"** - finalizzato a rimborsare nella misura massima del 20% dell'importo ammesso con Decreto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio, per le voci di spesa riferite agli impianti di base (elettrici, idrici e termici) previsti per adeguare e rendere funzionale la struttura temporanea nella quale si intende delocalizzare l'attività artigianale. Le eventuali somme residuali verranno utilizzate per l'erogazione del contributo di solidarietà.

PRESO ATTO della peculiarità delle attività svolte nonché dei parametri medi di costo al mq, definiti sulla base della categoria merceologica in linea con i fabbisogni delle imprese artigiane coinvolte nei tragici eventi sismici del 2016, individuati dall'Associazione Confartigianato con nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 13.02.2019, prot. n. 1775 e dalle Associazioni di categoria;

CONSIDERATA, dunque, la necessità di approvare un Regolamento che disciplini le azioni di sostegno poste in essere per il processo di delocalizzazione temporanea delle attività artigianali, operative nel territorio del Comune di Amatrice al momento degli eventi sismici del 24 agosto 2016, che delocalizzano nel territorio comunale temporaneamente la propria attività in maniera autonoma, con le modalità previste dall'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza n. 9/2016 del C.S.R. nonché per gli insediamenti che si delocalizzano all'interno della predisposta Area P.I.P. comunale, in località Torrita/Collegentilescio;



COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI



ART. 1

Il presente Regolamento disciplina l'erogazione del **contributo integrativo** di cui alla somma messa a disposizione dalla Regione Lazio in analogia con le modalità stabilite con atto della Giunta della Regione Lazio n. 759 del 28 novembre 2017 nonché l'erogazione del **contributo di solidarietà** finanziato in parte con la somma messa a disposizione dal Comune di Roma con l'iniziativa “#RomaAdottaAmatrice” ed in parte con fondi comunali derivanti da donazioni liberali di cui al conto 5050 denominato “amamatriceamala”.

I soggetti beneficiari sono le ‘Imprese’, così come definite dall'art.1 dell'allegato I, del Reg. (UE) n. 651/2014, che considera Impresa “*qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica*” legittimate a delocalizzare la propria attività, con le modalità previste dall'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza n. 9/2016 del C.S.R. nel territorio comunale nonché per gli insediamenti che si delocalizzano all'interno della predisposta Area P.I.P., in località Torrita/Collegitalesco.

I soggetti beneficiari, sono, in particolare, le imprese operative sul territorio di Amatrice che alla data degli eventi sismici del 24 agosto 2016 avevano sede in edifici, detenuti a qualsiasi titolo, che siano risultati danneggiati e distrutti a seguito degli eventi sismici e che rientrino nelle categorie merceologiche indicate nella tabella parametrica (**Allegato B**) specificando che, riguardo alla voce “magazzino” sono agevolabili solo le attività con codice ateco 47.19.2;

Non rientrano nell'ambito di applicazione della presente disciplina le “Imprese” che hanno richiesto la delocalizzazione immediata e temporanea della propria attività ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 5 del 28 novembre 2016.

ART. 2

Il **contributo integrativo**, di cui al precedente punto 1 delle premesse, pari al 20% dell'importo ammesso - con riferimento alla voce di spesa “**beni strumentali**” - nel Decreto di concessione dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione, verrà erogato dal Comune dietro presentazione di apposita domanda (**Allegato A**) da parte del soggetto beneficiario. Entro 45 giorni dalla avvenuta erogazione del contributo da parte dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio, l'impresa dovrà produrre copia conforme delle fatture presentate all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, riferite ai beni ammessi a contributo, a pena di revoca dello stesso.

ART. 3

Il **contributo di solidarietà** di cui al precedente punto 2 delle premesse verrà erogato, a seguito di presentazione di domanda (**allegato A**), ai soggetti legittimati alla delocalizzazione nelle strutture unitarie, in analogia con i criteri stabiliti con atto della



COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI



Giunta Regionale del Lazio del 28 novembre 2017, n. 579, come segue:

- a. il contributo spettante sarà calcolato secondo la tabella parametrica (**allegato B**), in base alla categoria merceologica e con riferimento ai metri quadrati che ciascuna attività avrà a disposizione all'interno delle strutture unitarie. Il contributo così calcolato sarà decurtato dell'eventuale ammontare degli importi erogabili agli operatori economici ai sensi dell'Ordinanza n.9/2016 (con esclusivo riferimento alla voce di spesa "beni strumentali") da parte dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione (80% dei contributi concedibili), dal Comune di Amatrice (contributo integrativo del 20%) di cui al punto 1 delle premesse, nonché di altri contributi pubblici, rimborsi assicurativi, e delle eventuali donazioni private ricevute per le stesse finalità. Il contributo è riconosciuto **al netto dell'IVA**, per un importo massimo erogabile pari a euro 60.000,00;
- b. il contributo di solidarietà è riconosciuto al lordo dell'IVA nel caso in cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione riconosca nel proprio Decreto l'erogazione del contributo comprensivo di Iva nel limite del contributo massimo ammissibile. Per le attività soggette ad esenzione IVA ai sensi dell'art. 10 DPR n. 663/1972 o in caso di adesione al regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 89, L. n. 190/2014) che nel Decreto dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione non hanno avuto nessun riconoscimento di contributo alla voce "*beni strumentali*", dietro presentazione di apposita documentazione da parte del tecnico incaricato attestante l'esenzione dell'imposta o l'adesione al regime forfettario, si procederà a riconoscere il contributo di solidarietà al lordo dell'IVA.

Il contributo di solidarietà verrà erogato dal Comune dietro presentazione di apposita domanda da parte del soggetto beneficiario; entro 45 giorni dalla avvenuta erogazione del contributo da parte del Comune, l'impresa dovrà produrre l'originale delle fatture quietanzate e copia delle ricevute bancarie di transazione di pagamento riferite all'acquisto dei beni strumentali utili all'avvio dell'attività, a pena di revoca del contributo.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di revocare totalmente o parzialmente il contributo di solidarietà in oggetto in caso di emanazione di successivi Decreti regionali e/o integrazione degli stessi.

ART. 4

Il contributo "**#RomaAdottaAmatrice**" - di cui al punto 3 delle premesse - verrà erogato dal Comune dietro presentazione di apposita domanda (**allegato A**) da parte del soggetto beneficiario - nella misura massima del 20% dell'importo ammesso con Decreto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio, per le voci di spesa riferite agli impianti di base (elettrici, idrici e termici) previsti per adeguare e rendere funzionale la struttura temporanea nella quale si intende delocalizzare l'attività artigianale.

Entro 45 giorni dalla avvenuta erogazione del contributo da parte del Comune, l'impresa dovrà produrre l'originale delle fatture quietanzate e copia delle ricevute bancarie di



COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI



transazione di pagamento riferite alla realizzazione degli impianti di base necessari all'avvio dell'attività, a pena di revoca del contributo.

ART. 5

Per il contributo di cui agli artt. 2, 3 e 4 del presente Regolamento, l'ufficio comunale responsabile del procedimento potrà concedere una proroga di ulteriori 45 giorni nella presentazione delle fatture quietanzate e copia delle ricevute bancarie di transazione di pagamento riferite all'acquisto dei beni strumentali utili all'avvio dell'attività, in caso di ritardi nella consegna delle ditte.

ART. 6

Le imprese artigiane che avessero ottenuto i contributi cd. di solidarietà e/o integrativo erogati ai sensi del Regolamento comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 17 del 15.07.2017 s.m.i., possono accedere al presente regolamento solo relativamente al contributo “#RomaAdottaAmatrice” per le voci di spesa riferite agli impianti di base (elettrici, idrici e termici), fatto salvo il controllo del limite del “*de minimis*”.

ART. 7

I soggetti beneficiari dovranno impegnarsi, per almeno tre anni dalla data di erogazione del contributo, a pena di revoca delle agevolazioni concesse:

- a mantenere operativa nell'ambito del territorio del Comune di Amatrice, l'attività per la quale sono state concesse le agevolazioni di cui al presente regolamento;
- a non distogliere da tale attività i beni oggetto del contributo.

I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di comunicare entro 15 giorni dal loro verificarsi, ogni variazione che dovesse intervenire in ordine alle dichiarazioni rese.

ART. 8

Al fine del rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 ‘*De Minimis*’ i soggetti beneficiari devono:

- non operare nei Settori Esclusi o soggetti a restrizione dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore (“*de minimis*”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;



COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI



- non presentare le caratteristiche di Impresa in Difficoltà così come individuata nel Regolamento (UE) n. 651/2014;
- aver restituito agevolazioni pubbliche, a qualsiasi titolo godute, per le quali è stata disposta la restituzione;
- rispettare i limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di “*De Minimis*”.

Ciascuna impresa può beneficiare delle agevolazioni fino al limite massimo di euro 200.000,00 tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dall’impresa a titolo di “*de minimis*” nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell’istanza e nei due esercizi finanziari precedenti.

Il limite di euro 200.000,00 sopra richiamato deve essere riferito all’impresa istante, tenuto conto delle relazioni che intercorrono tra questa e altre imprese e che qualificano la cosiddetta “impresa unica” di cui all’articolo 2, comma 2, del regolamento *De Minimis*. Al riguardo, ai sensi del predetto regolamento *de minimis*, per “impresa unica” si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a. un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- b. un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- c. un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- d. un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle precedenti lettere da *a*) a *d*) per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate una “impresa unica”.

Nel modulo di istanza di cui all’allegato A, l’impresa richiedente deve indicare gli importi delle eventuali agevolazioni già ottenute a titolo di “*de minimis*” e in termini di “impresa unica” alla data di presentazione dell’istanza, nel periodo temporale di riferimento.

A tali fini, l’esercizio finanziario dovrà coincidere con quello di riferimento dell’impresa, così come indicato dalla stessa impresa nel modulo di istanza, nell’ambito dell’apposita sezione relativa ai “*dichiarazioni de minimis*”. L’esercizio finanziario corrisponde, dunque, al periodo contabile di riferimento dell’impresa, che, per talune attività, può non coincidere con l’anno solare.

Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3 del Reg. 1407/2013/UE e art. 3 del Reg 1408/2013/UE) tutti gli aiuti “*de minimis*” accordati alle imprese oggetto dell’operazione devono essere sommati. In questo caso la tabella contenuta nei moduli di domanda andrà compilata inserendo anche il *de minimis* ottenuto dall’impresa/dalle imprese oggetto di acquisizione o fusione.

ART. 9



COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI



1. La struttura comunale competente cura il monitoraggio ed il controllo delle istanze e delle dichiarazioni rilasciate dai beneficiari e può chiedere agli interessati chiarimenti ed integrazioni documentali.
2. Il Comune di Amatrice, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, si riserva il diritto di disporre in qualsiasi momento verifiche, anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, in relazione ai contributi concessi ed eventualmente erogati, per accertare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento per la concessione dei sussidi finanziari, nonché la veridicità delle dichiarazioni e informazioni, presentate dai beneficiari.
3. In caso di dichiarazioni mendaci, salvo le conseguenze penali previste per legge, il beneficiario decade dal contributo assegnato ed è tenuto a restituire ogni somma percepita.

ART. 10

Sono a carico del Responsabile della struttura comunale competente per materia gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza ed informazione.

ART. 11

L'Unità organizzativa Responsabile del procedimento in oggetto è il Settore I – “Affari generali” che, tra l'altro, dovrà provvedere alla trasmissione dei dati concernenti la concessione dei contributi in “*de minimis*”, al fine del loro inserimento nel Registro Nazionale degli aiuti “*de minimis*”.